

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)

[www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/](http://www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/)

## Domanda di pagamento di una somma “ritenuta di giustizia” non è mera clausola di stile: sì a variazioni del quantum rispetto alla originaria pretesa attorea tenendo conto della CTU

Va confermato che il ricorso alla formula con cui una parte domanda al giudice di condannare l'altra al pagamento di un importo indicato in una determinata somma o “in quella ritenuta di giustizia” ha una precisa valenza giuridica sotto il profilo del rispetto del principio enunciato dall'art 112 c.p.c. Non può quindi essere considerata una mera clausola di stile, bensì uno strumento volto ad agevolare una ponderata liquidazione del danno da parte del giudice che non sia rigidamente vincolata alla quantificazione indicata nelle conclusioni specifiche della parte e dunque maggiormente idonea a soddisfare il requisito dell'integralità del risarcimento. Così, la determinazione del quantum risarcibile, ove non precisamente determinabile ex ante, può subire delle variazioni rispetto alla originaria pretesa attorea tenuto conto delle risultanze dell'espletamento delle indagini e degli esami in sede di [consulenza tecnica](#) (in applicazione di tale principio la Corte d'appello giudica fondato il motivo con cui l'appellante censura l'erronea

quantificazione del danno biologico da parte del Tribunale nella parte in cui esclude la maggior valutazione operata dal CTU in sede di chiarimenti qualificando come nuova la domanda in questione in quanto diversa, sotto il profilo del quantum, da quella formulata dall'attore nelle conclusioni dell'atto introduttivo nonché dalla quantificazione operata inizialmente dal CTU nella propria relazione. La Corte conclude affermando che nella specie non è configurabile in concreto la proposizione di domanda nuova e di un'inammissibile modificazione della stessa; ne deriva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto moltiplicare per il 20% la quantificazione del punto di invalidità così come ritenuto congruo dal CTU in sede in chiarimenti apparendo condivisibile il parere tecnico medico legale del consulente).

NDR: in merito alla prima parte della massima si veda ex multis Cass. 3894/2016 e 22330/2017.

### **Corte di appello di Roma, sentenza del 28.7.2022**

*...omissis...*

Nel proprio atto di impugnazione l'attore in primo grado contesta, con il primo motivo la mancata liquidazione da parte del giudice di primo grado del danno derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica e in particolare di aver considerato, ai fini della quantificazione del danno, soltanto l'incidenza dell'evento lesivo sulla capacità lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico.

Il motivo è infondato e non può essere accolto.

Il giovane operaio edile ha infatti prodotto a fondamento delle proprie pretese risarcitorie, in particolare per quanto attiene alla quantificazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, quale posta ulteriore e diversa rispetto a quelle liquidate dal giudice, soltanto il CUD relativo all'anno 2011 e n. 2 buste paga del 2011.

Si tratta di documentazione relativa ai redditi goduti dall'infortunato in epoca anteriore al sinistro e inidoneo a provare un'effettiva riduzione delle sue capacità di produrre reddito.

D'altra parte l'attore si limitava ad asserire nei propri scritti difensivi di essere rimasto disoccupato in seguito al sinistro occorso in data 01/12/2011 in ragione dei relativi postumi invalidanti riportandosi, in maniera del tutto generica, alle conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato e nei successivi chiarimenti che non sono tuttavia da ritenersi sufficienti, se isolatamente considerate, a fondare un solido convincimento del giudice riguardo la compromissione della capacità di produrre reddito dell'attore che, non allegando alcun documento volto a suffragare la propria pretese, non ha provato il legame sussistente tra la compromissione delle proprie capacità lavorative e il meramente allegato stato di disoccupazione successivo alla verifica del sinistro, nonché l'effettività e l'attualità di detta condizione.

Con il secondo motivo l'appellante censura l'erronea quantificazione del danno biologico da parte del Tribunale di Frosinone nella parte in cui esclude la maggior valutazione operata dal CTU in sede di chiarimenti qualificando come nuova la domanda in questione in quanto diversa, sotto il profilo del quantum, da quella formulata dall'attore nelle conclusioni dell'atto introduttivo nonché dalla quantificazione operata inizialmente dal CTU nella propria relazione.

Il motivo è fondato.

Sebbene, infatti, il giudice possa discostarsi dalla valutazione dell'ausiliario, nel caso di specie la motivazione sul punto si limita a dare atto della divergenza tra la richiesta formulata dalla parte negli scritti difensivi sulla base della propria consulenza e la diversa somma quantificata dal CTU chiamato a rendere chiarimenti in merito al proprio elaborato.

La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che la determinazione del quantum risarcibile, ove non precisamente determinabile ex ante, come nel caso di specie, può subire delle variazioni rispetto alla originaria pretesa attorea tenuto conto delle risultanze dell'espletamento delle indagini e degli esami in sede di consulenza tecnica.

All'uopo il ricorso alla formula con cui una parte domanda al giudice di condannare l'altra al pagamento di un importo indicato in una determinata somma o "in quella ritenuta di giustizia" ha

una precisa valenza giuridica sotto il profilo del rispetto del principio enunciato dall'art 112 c.p.c. Non può quindi essere considerata una mera clausola di stile, bensì uno strumento volto ad agevolare una ponderata liquidazione del danno da parte del giudice che non sia rigidamente vincolata alla quantificazione indicata nelle conclusioni specifiche della parte e dunque maggiormente idonea a soddisfare il requisito dell'integralità del risarcimento (cfr. ex multis Cass. 3894/2016; Cass. 22330/2017).

Pertanto non è configurabile in concreto la proposizione di domanda nuova e di un'inammissibile modificazione della stessa.

Ne deriva che, nel caso di specie, il giudice di prime cure avrebbe dovuto moltiplicare per il 20% la quantificazione del punto di invalidità così come ritenuto congruo dal CTU in sede in chiarimenti apparendo condivisibile il parere tecnico medico legale del consulente.

Con il terzo motivo l'appellante contesta il riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, del concorso di colpa con conseguente ascrivibilità del sinistro alla responsabilità dell'appellante medesimo nella misura del 25% e dunque l'erronea valutazione in merito all'utilizzo della cintura di sicurezza.

In effetti il Tribunale ha evidentemente valorizzato la deposizione del fiduciario della compagnia di assicurazioni convenuta che per conto di quest'ultima avrebbe visionato l'auto circa un mese dopo il sinistro rilevando che la posizione in cui si trovavano le cinture di sicurezza era sintomatica del mancato utilizzo delle stesse al momento dell'impatto.

La doglianza dell'appellante merita di essere accolta atteso che la deposizione del teste appare particolarmente fragile sotto il profilo probatorio non solo per i rapporti intercorrenti con la compagnia coinvolta e per il lasso di tempo trascorso tra il sinistro e la verifica dello stato dello stato del veicolo, ma anche, e a maggior ragione, in considerazione delle dichiarazioni rese dal convenuto XX, conducente del veicolo, che in sede di interrogatorio formale sosteneva di aver dovuto sganciare la cintura di sicurezza del Reale per poterlo estrarre esanime dall'auto subito dopo l'impatto, sebbene le dichiarazioni del responsabile del sinistro siano prive di valore confessorio in quanto rese dal litisconsorte necessario.

Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la deposizione di un teste, per giunta introdotto dalla compagnia convenuta, in ordine a circostanze verificate soltanto a distanza di molto tempo rispetto all'evento lesivo avendo quest'ultimo visionato il veicolo danneggiato presso il deposito giudiziario e non nell'immediatezza dell'incidente.

A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rilasciate dal teste in questione non consentono di accertare se, contrariamente a quanto dichiarato dal responsabile del sinistro, la cintura di sicurezza del danneggiato non fosse allacciata al momento dell'impatto e non è quindi assolto l'onere della prova sul concorso di colpa del danneggiato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il parziale accoglimento dell'appello comporta la necessità di procedere a una nuova liquidazione del danno non patrimoniale da effettuarsi alla data odierna con riferimento a invalidità permanente del 20%, IT. di 30 gg, ITP al 50% di gg 60 e ITP al 25% di gg30.

La liquidazione va operata con riferimento ai parametri ricavati dai precedenti giudiziari del Tribunale di Milano elaborati dalle tabelle e quindi: euro 59.329,00 per danno biologico permanente; 6.682,50 euro per danno da inabilità temporanea.

In assenza di impugnazione della compagnia sulla statuizione di riconoscimento del diritto dell'infortunato alla personalizzazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità biologica, sull'importo liquidato di € 59.329,00 va applicato l'incremento riconosciuto in primo grado nella misura del 44% pari a € 26.104,76.

Va anche confermata, in assenza d'impugnazione la statuizione di riconoscimento della somma di euro 20.000,00 per il danno patrimoniale da spese mediche.

La somma complessivamente dovuta all'attualità ammonta quindi a € 112.116,26.

Sulla scorta dell'insegnamento di Cass 16027/22, in considerazione della corresponsione dell'acconto di euro 19.000 versato dall'assicurazione nell'aprile del 2013, il danno quantificato a oggi in € 112.116,26 va devalutato a € 97.323,14 mentre l'acconto va devalutato a € 18.482,65.

Sottratto dal capitale devalutato l'acconto devalutato residua un credito, sempre devalutato alla data del sinistro, di € 78.840,65.

All'esito dell'omogeneizzazione dei due valori derivante dalla devalutazione dell'intero credito e dell'acconto percepito fino alla data dell'illecito, sull'importo complessivo liquidato alla data odierna di 112.116,26 vanno aggiunti gli interessi compensativi calcolati, come segue, secondo i criteri stabiliti dalla SC con il citato precedente 16027/22:

euro 3.24556 per interessi compensativi sull'intero capitale dalla data dell'illecito e fino al pagamento dell'acconto ed euro 4.393,00 per interessi compensativi sulla somma risultante dalla decurtazione dell'anticipo per il periodo che va dal giorno del pagamento dello stesso fino alla liquidazione definitiva.

Escluso il concorso di colpa del danneggiato, il danno va complessivamente liquidato in euro 119.755,68 oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione di questa sentenza.

Caducata la statuizione sulle spese del primo grado, l'esito complessivo della lite vede la soccombenza degli appellati nel doppio grado.

La relativa liquidazione è operata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 tenendo conto del quantum riconosciuto.

## PQM

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da YY contro la sentenza del Tribunale di Frosinone n.7994/2017 pubblicata in data 20.04.2017 così provvede in parziale riforma della stessa e in sostituzione delle relative statuizioni: condanna XX e --- Assicurazioni SPA al pagamento in favore di YY della somma di € 119.755,68 oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione di questa sentenza; condanna XX e --- Assicurazioni SPA al rimborso in favore dell'appellante al rimborso delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, liquidate *omissis*.

---

### **Abbonamento Edizione Online**

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)  
[www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/](http://www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/)

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---